

COMUNE DI MONZA

Prot. n.

Rep. n.

CONCESSIONE DI AREA COMUNALE

L'anno 2016 - duemilasedici - addì _____ del mese di _____ in
Monza, nel Palazzo Municipale, tra Comune di Monza con sede in Piazza
Trento e Trieste, Monza, C.F. 02030880153 e P.IVA 00728830969,
rappresentato in questo atto da:

Dott. _____, nato a _____ il _____,
in qualità di Dirigente pro-tempore della Settore Bilancio, Patrimonio,
Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune, domiciliato
per la carica presso il Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste, il quale
interviene e stipula in nome e nell'interesse del Comune stesso in
esecuzione della Determinazione Dirigenziale _____, esecutiva
ai sensi di legge, di seguito denominato come "Comune";

- Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____,
residente a _____ in Via _____ titolare dell'omonima impresa
individuale C.F.: _____ - con sede in Via _____ iscritta al
Registro della Imprese di _____ al n. _____ di
seguito denominato " Concessionario".

Premesso che:

con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta
selezione pubblica per l'assegnazione di concessioni di aree pubbliche ai
fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e

bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;
con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____. è stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione dell'area comunale sita in Monza, via/piazza _____, catastalmente identificata al Fg. _____ Mapp. _____ , contrassegnata con il n. ____ nella planimetria allegata al Bando ed al presente atto;
il Sig./Sig.ra _____ è risultato/a classificato/a al n. 1 della graduatoria approvata e pertanto avente diritto all'assegnazione dell'area come sopra descritta.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Monza assegna in concessione al Sig./Sig.ra _____ una porzione di area comunale della superficie di circa mq. _____ sita in Via/Piazza _____, individuata in tinta rossa nella planimetria allegata, catastalmente individuata al Fg. _____ Mappale _____ per la posa di un chiosco prefabbricato delle dimensioni di mt. ____ x mt. ____ per l'esercizio di attività di _____.

Il rapporto in parola è da ritenersi di natura puramente amministrativa, senza alcun carattere di natura privatistica e senza alcuna possibilità di identificazione dello stesso in rapporto di natura privatistica. In ogni caso le parti dichiarano di rinunciare anche in via di transizione ad ogni e qualsiasi diritto ove dallo stesso possa derivare una qualificazione privatistica e locativa del rapporto.

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione, salvi i casi di cui agli artt. 6, 7 e 8, avrà la durata di anni 12 (dodici) a decorrere dal 00/01/2016 e sino al 00/00/2028.

E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 3 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione sarà commisurato alla T.O.S.A.P. (tassa di occupazione spazi e aree pubbliche) in vigore ed al corrispettivo di € 0000,00 annui, da aggiornare automaticamente ed annualmente, nella misura del 100%, in relazione alle variazioni registrate dall'ISTAT nell'anno precedente e da versarsi in due rate semestrali anticipate. La T.O.S.A.P. verrà riscossa mediante iscrizione a ruolo, mentre il canone sarà riscosso direttamente dal Servizio Valorizzazione Asset mediante l'emissione di note contabili. Sia il corrispettivo che la TOSAP saranno soggetti alle variazioni annuali eventualmente adottate dall'Amministrazione Comunale.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo e di ogni altro eventuale corrispettivo, trascorsi 20 (venti) giorni di tolleranza, ove tale ritardo sia imputabile al Concessionario, il Comune avrà diritto agli interessi di mora calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento, che saranno computati nella rata successiva; trascorsi infruttuosamente 90 gg. senza che il Concessionario abbia provveduto a sanare la morosità, la presente concessione si intenderà risolta ipso iure, con conseguente diritto per il Comune di incamerare il deposito cauzionale di cui all'art.9, in misura corrispondente al debito, fatto salvo il maggior danno.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere il chiosco in condizioni di funzionalità e decoro, provvedendo a proprie cure e spese alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area circostante il chiosco per un raggio di m. 5 dal perimetro dell'area avuta in concessione.

Il concessionario non può, a pena di revoca della concessione, e salvo specifica autorizzazione del Comune, modificare, neppure temporaneamente, l'originaria destinazione per la quale l'area viene concessa.

L'installazione di attrezzature aggiuntive, di qualsiasi tipo, resta subordinata a specifica autorizzazione da richiedere ai competenti uffici comunali.

Per le opere eseguite senza il preventivo consenso del Comune, si potrà richiedere l'immediata riduzione in pristino.

Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. A tal fine il concessionario ha prodotto polizza assicurativa n. _____ emessa da _____ in data _____ per Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) sinistro/anno.

Il Concessionario si impegna a mantenere attiva, per l'intera durata della presente concessione, la suddetta polizza, pena la risoluzione della stessa, e a consegnare al Comune le quietanze di rinnovo alle successive scadenze anniversarie.

Il concessionario nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in materia.

Art. 5 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere, neppure in parte né a titolo gratuito, a terzi l'area oggetto della concessione, a pena di decadenza della concessione stessa.

L'eventuale subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività, che deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, comporta il trasferimento della presente concessione in capo al subentrante, purché sia comprovato l'effettivo trapasso dell'azienda commerciale.

Nei casi di cui al comma precedente, fino a che la concessione non venga formalmente volturata al subentrante, rimane responsabile, a tutti gli effetti, il concessionario cedente.

Art. 6 - REVOCA, SOSPENSIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE

La concessione è un atto amministrativo potestativo unilaterale, revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza necessità di congruo preavviso e senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il Dirigente del Settore concedente può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di

concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla riduzione o alla restituzione della quota proporzionale del canone.

Art. 7 - DECADENZA

La concessione s'intenderà decaduta, con l'obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell'area libera da persone e cose, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S. (*Nota in calce*);
- revoca della autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio su aree pubbliche con chiosco;
- mancato pagamento del canone dovuto, entro il termine di cui all'art. 3;
- inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti, alla quale non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Dirigente competente;
- riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Dirigente competente;
- mancato rispetto del divieto di sub-concessione e delle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso di cui all'art. 5;
- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
- mancato rinnovo della polizza R.C. verso terzi di cui all'art. 4.

Art. 8 - RINUNCIA

E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio dandone un preavviso di almeno 3 (tre) mesi al Comune. La rinuncia comporta la restituzione del canone versato nella misura proporzionale all'anno in corso, dopo il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente convenzione all'art. 9, comma 2

Art. 9 - GARANZIE CAUZIONALI

A garanzia del puntuale rispetto delle obbligazioni assunte, il concessionario presta contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione una cauzione stabilita e ritenuta congrua dai competenti uffici in € 00000,00, pari ad una annualità del canone di concessione.

La cauzione di cui sopra è prestata mediante deposito in contanti presso la Tesoreria Comunale, con nota contabile n. _____ .

o in alternativa

La cauzione di cui sopra è stata prestata mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla _____ emessa in data _____ pari alla durata del presente atto di concessione e contenente clausola espressa di rinnovo automatico fino a che non ne venga autorizzato lo svincolo da parte del Comune da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta di svincolo, ed esigibile a semplice richiesta scritta del Comune medesimo.

La cauzione, non fruttifera di interessi, viene restituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi,

previo accertamento del responsabile del Settore competente.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Per le controversie non attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art.133 del Codice del Processo Amministrativo, è competente il Foro di Monza.

Le spese di stipulazione e di scritturazione della presente convenzione e le copie occorrenti sono a carico del concessionario incluse le spese di registrazione che restano a carico del concessionario.

ART. 11- CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario, dichiara di accettare e di approvare specificatamente le seguenti clausole art.3 - Corrispettivo, art.6 - Revoca, sospensione e modifica della concessione, art.7 - Decadenza, art. 9 - Garanzie cauzionali, sottoscrivendole separatamente al presente contratto nell'allegato A) costituente parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto

Monza,

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO

Allegati

A. Clausole vessatorie

B. Elaborato planimetrico con indicazione dell'area.

Note

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ALLEGATO A)

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI AREA COMUNALE.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 c.c., il Concessionario, dichiara di accettare e di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle di cui agli artt.: art.3 - Corrispettivo, art.6 - Revoca, sospensione e modifica della concessione, art.7 - Decadenza, art. 9 - Garanzie cauzionali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO